

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE SEMINARIALI
previste nel quadro dell'Offerta formativa di base per i Corsi di Laurea triennale e magistrale
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche

Approvato nel CdD del 16 aprile 2026

Articolo 1

Definizione dell'attività formativa integrativa seminariale

1. L'attività formativa integrativa seminariale è definita ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché del Regolamento adottato dal Dipartimento di Scienze Politiche e dei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. L'attività formativa integrativa seminariale dovrà essere associata a uno degli ambiti definiti all'interno dell'offerta formativa dei corsi di studio, qui opportunamente richiamati:
 - a) SPSL: Seminari nelle scienze politico-sociali, storiche, linguistiche;
 - b) SEGS: Seminari nelle scienze economiche, giuridiche, statistiche.
 - c) Seminario tematico e metodologico
3. Le attività formative integrative seminariali sono proposte dai docenti di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Politiche e dai soggetti titolari di un affidamento didattico nell'anno accademico di riferimento nel quale intendono proporre le predette attività, di seguito chiamati docenti proponenti.
4. Lo svolgimento delle attività formative integrative da parte dei docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze Politiche non dà diritto ad alcun compenso, sotto qualsiasi forma o titolo.
5. Le studentesse e gli studenti iscritti al CdS Scienze Politiche L36r coorte 2025/2026 e successive possono verbalizzare nel corso della carriera universitaria una sola attività relativa al seminario tematico e metodologico. Ai medesimi è preclusa la verbalizzazione di attività afferenti agli ambiti SPSL e SEGS.

Le studentesse e gli studenti, ad esclusione degli iscritti al CDS Scienze Politiche L36r coorte 2025/2026 e successive, possono verbalizzare, con riferimento agli ambiti SPSL e SEGS, un massimo di due attività per ciascun ambito nel corso della carriera universitaria. Ai medesimi è preclusa la verbalizzazione di attività relative al seminario tematico e metodologico.

Articolo 2

Formulazione dell'attività formativa integrativa seminariale e relativo peso in crediti formativi

1. La definizione dei contenuti dell'attività formativa integrativa spetta al docente proponente per tutto ciò che attiene alla programmazione in termini di titolo, contenuti, realizzazione e modalità di valutazione degli esiti.
2. Il docente proponente può invitare a titolo gratuito personalità del mondo accademico o di altri ambiti professionali, alle quali affidare, in qualità di relatori, lo svolgimento totale o parziale delle attività formative integrative. Può altresì affidare tali attività ai soggetti risultanti vincitori di apposito bando per l'assegnazione di attività integrative, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche.
3. Per le attività relative al CDS Scienze Politiche L36r coorte 2025/2026 e successive il peso del seminario tematico e metodologico è fissato a 1 credito formativo (CFU), corrispondente a 7 ore di didattica frontale in aula.

Per le attività relative agli altri CDS il peso dell'attività formativa integrativa seminariale associato ad uno dei due ambiti è fissato a 3 crediti formativi (CFU), corrispondenti a 21 ore di didattica frontale in aula.

4. Il docente proponente presenta la proposta di attività formativa integrativa attraverso la compilazione, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività formativa, di un apposito modulo telematico, pubblicato all'interno del sito web del Dipartimento. Nel modulo dovranno essere indicati:
 - a) la collocazione dell'attività nel Corso di Laurea triennale o magistrale;
 - b) la tipologia di attività, 1 CFU o 3 CFU, e per quelli da 3 CFU l'ambito disciplinare di riferimento (SPSL, SEGS);
 - c) la disciplina in relazione alla quale l'attività formativa integrativa intende essere realizzata;
 - d) il titolo dell'attività medesima (italiano e inglese);
 - e) la descrizione e gli obiettivi formativi (italiano e inglese);
 - f) il periodo di svolgimento;
 - g) il numero minimo e massimo di partecipanti (che non può superare comunque il limite di 40);
 - h) la modalità di verifica prescelta (elaborato scritto, colloquio, prova scritta, altro);
 - i) eventuali prerequisiti richiesti dal docente proponente.

Articolo 3

Iscrizione all'attività formativa seminariale integrativa e relative modalità di ammissione

1. Le attività formative proposte saranno pubblicate all'interno di apposite pagine del sito web del Dipartimento, costantemente aggiornate.
2. L'iscrizione all'attività formativa integrativa da parte di studentesse e studenti deve essere effettuata attraverso la compilazione di un modulo telematico pubblicato nelle apposite pagine del sito web del Dipartimento.
3. La procedura di iscrizione sarà accessibile per un periodo minimo di dieci giorni fissati dal docente proponente in accordo con la segreteria didattica.
4. Nella procedura di iscrizione allo studente sarà richiesto di formulare la motivazione a fondamento della sua scelta di prendere parte all'attività formativa integrativa prescelta.
5. Alla chiusura della procedura di iscrizione, il docente proponente esaminerà le domande pervenute, verificando il possesso di eventuali prerequisiti e valutando i contenuti della motivazione formulata all'atto dell'iscrizione, e comunicherà, a suo insindacabile giudizio, l'esito (positivo o negativo) della domanda alle interessate e agli interessati.

Articolo 4

Verbalizzazione dell'attività formativa integrativa seminariale per il conseguimento dei relativi crediti

Il riconoscimento dei CFU previsti è attestato mediante verbale firmato dal docente proponente. La verbalizzazione segue le procedure già previste per gli esami di profitto degli insegnamenti inclusi nell'offerta formativa di base dei Corsi di Laurea triennale e magistrale.

La verbalizzazione dovrà aver luogo in occasione di non più di due appelli fissati dal docente proponente, successivamente alla conclusione dell'attività formativa integrativa e, in ogni caso, entro la sessione d'esame immediatamente successiva al periodo di svolgimento dell'attività.

Articolo 5

Applicazione

Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2025/2026.